

U.O.C. RISORSE UMANE
AVV. GIOVANNI TOLOMEIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 11 GIU. 2017

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

N. 441 del - 7 GIU. 2017

U.O.C. RISORSE UMANE

OGGETTO: Dipendenti in posizione di congedo parentale con retribuzione al 100% matricole nn. 73215, 72592, 72838, 73239, 72820, 6260, 9059, 72948, con retribuzione al 30% matricole nn. 95884, 72665, 73267, senza retribuzione matricola n. 70648

Il - 7 GIU. 2017, il Direttore della U.O.C. Risorse Umane Avv. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con deliberazione n. 1702 del 13/8/2014, adotta la seguente determinazione

VISTI i contratti collettivi di lavoro dei C.C.N.L. del personale del Comparto Sanità, della Dirigenza medico-veterinario e della Dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo, che rispettivamente agli artt. 17, 15 e 15 dettano norme in materia di congedi dei genitori per maternità e per paternità;

TENUTO CONTO che i suddetti contratti si applicano a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato;

CONSIDERATO che nell'ambito del periodo di congedo parentale della durata massima di mesi sei, previsto dall'art. 32 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità introdotto con D. Lgs n.151/01 successivamente modificato dal D. Lgs. n.80/15, per i primi 30 giorni di assenza computati complessivamente per entrambi i genitori, spetta l'intera retribuzione secondo quanto previsto dall'art.15 comma 2 lettera c del CCNL sopra richiamato;

CHE il restante periodo di mesi cinque di congedo parentale rimane disciplinato ai fini giuridici ed economici dall'art.34 del D. Lgs n.151/01 successivamente modificato dal D.Lgs. n.80/15 e che pertanto al dipendente è dovuta, fino al compimento del sesto anno di vita del bambino, una indennità pari al 30% della retribuzione;

CHE l'art.32 del sopracitato D. Lgs n.151/01, successivamente modificato dal D. Lgs. n. 80/15, prevede che i periodi di congedo parentale possono essere fruiti da ciascun genitore nei primi dodici anni di vita del bambino;

VISTE le comunicazioni relative alla fruizione di periodi di congedo parentale presentate dai dipendenti di cui al prospetto sotto indicato;

ACCERTATO che tutte le comunicazioni sono integrate da idonea certificazione e che ricorrono per tutti i dipendenti le condizioni che ne giustificano la fruizione;

RITENUTO pertanto di dovere considerare i dipendenti come sopra individuati in posizione di congedo parentale nei periodi dagli stessi indicati;

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che qui si s'intendono ripetuti e trascritti:

CONSIDERARE i dipendenti di cui al sotto indicato prospetto in posizione di congedo parentale nei periodi indicati ed applicare nel periodo il trattamento economico di relativa competenza;

Matricola	Tratt. Economico	Giorni	Dal	Al

73215	100%	9	2,3,4,5/05/17-5,6,7,8,9/06/17	
95884	30%	3	27/04 – 23,30/05/17	
72592	100%	30	11/05/17	09/06/17
72838	100%	30	15/05/17	13/06/17
73267	30%	50	12/05/17	30/06/17
73239	100%	2	13 e 20/5/17	
72665	30%	17	15/05/17	31/05/17
72820	100%	5	01/06/17	05/06/17
6260	100%	1	11/05/17	
70648	0%	16	03/06/17	18/06/17
9059	100%	3	08/06/17	10/06/17
72948	100%	30	2,3,4,5/6/17 – dal 6/8 al 31/8/17	

PRECISARE che i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, producono esclusione degli effetti relativi alla tredicesima mensilità, i periodi di trattamento economico ridotto producono inoltre esclusione degli effetti relativi alle ferie;

TRASMETTERE copia della presente all' Ufficio Trattamento Economico per quanto di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Alberto Rizza